



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

- Provincia di Vicenza -

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241

E-mail:comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it

http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/



Dasa-Rägister

EN ISO 9001 (2000)
TQ-1001-05

Ente con sistema di gestione per
la qualità certificato

REGOLAMENTO COMUNALE PER SALE GIOCHI

INDICE

- Art. 1 – Fonti Legislative e Disposizioni generali**
- Art. 2 – Definizioni**
- Art. 3 – Ambito di applicazione**
- Art. 4 – Caratteristiche dei locali**
- Art. 5 – Caratteristiche e requisiti dei giochi**
- Art. 6 - Esercizi autorizzabili**
- Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande**
- Art. 8 - Nomina rappresentante**
- Art. 9 – Domande concorrenti**
- Art. 10 – Trasferimento di sede**
- Art. 11 - Durata della licenza**
- Art. 12 – Subingresso**
- Art. 13 – Obblighi del titolare**
- Art. 14 Giochi in esercizi già autorizzati**
- Art. 15 – Provvedimenti repressivi**
- Art. 16 – Età richiesta per fruire della sala giochi**
- Art. 17 – Sospensione volontaria dell’attività**
- Art. 18 – Sostituzione dei giochi**
- Art. 19 - Orari**
- Art. 20 – Vigilanza e Sanzioni**
- Art. 21 – Norme Transitorie**
- Art. 22 - Norme finali**

Art. 1

Fonti legislative e Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) l’apertura, il trasferimento di sede, la modificazione, la cessazione, la variazione di superficie, il subentro nella gestione delle sale biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite “sale giochi”);
- b) la gestione di sale giochi e di singoli apparecchi da gioco sono subordinati all’ottenimento della licenza del competente Dirigente del Comune ai sensi del combinato disposto dell’art. 19, comma 1[^] punto 8 del d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 e dell’art. 107 del d.lgs n. 267/2000;
- c) le modalità di rilascio della licenza e di esercizio delle attività di cui al comma 2[^], sono disciplinate dall’art. 86 comma 3 del t.u.l.p.s. e succ. modif. ed integraz., approvato con r.d 18 giugno 1931 n. 773, e relativo regolamento di esecuzione r.d. 6 maggio 1940 n. 635 e da tutte le altre norme disciplinanti la materia, nonché dal presente regolamento adottato ai sensi della lettera a) comma 2[^] dell’art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

2. Le procedure amministrative connesse alla apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto si informano ai seguenti principi:



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

- Provincia di Vicenza -

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241

E-mail: comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it

<http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001 (2000)
TQ-1001-05

Ente con sistema di gestione per
la qualità certificato

- a) – libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 dell Costituzione;
- b) – tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
- c) – le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato.

3. I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela:

- a) – dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività;
- b) – del decoro artistico ed architettonico della città;
- c) – del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
- d) – della quiete della collettività.

3. Nel definire gli indirizzi e i criteri di insediamento degli apparecchi di trattenimento e svago, il Comune promuove la consultazione delle associazioni di categoria e delle organizzazioni e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 2 **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo regolamento di attuazione;

- SALA GIOCHI: uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati all'intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari come attività esclusiva o prevalente;

- GIOCHI D'AZZARDO: si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentano vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o in vincite di valore superiore ai limiti fissati dal comma 6 art. 110 t.u.l.p.s., escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato;

- GIOCHI LECITI: biliardo, bowling, carte, giochi da tavolo, videogiochi, flipper, calcio balilla e giochi similari disciplinati dall'art. 110 del tulps e dalle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia;

- TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI: la tabella che deve essere esposta in luogo visibile nell'esercizio, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco vidimata dal sindaco o suo funzionario delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, stabiliti dal Questore;



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

- Provincia di Vicenza -

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241

E-mail: comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it

<http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001 (2000)
TQ-1001-05

Ente con sistema di gestione per
la qualità certificato

- **TARIFFE DEL BILIARDO:** le tariffe praticate che devono essere tenute costantemente esposte a disposizione dei giocatori nelle sale da biliardo;

- **INTRATTENIMENTO:** l'insieme di modalità e sequenze di gioco;

- **COSTO DELLA PARTITA:** il valore espresso in euro per ciascuna partita;

- **ESERCENTE:** il titolare di licenze di cui agli artt. 86 e 88 del tulp;

- **UTENTE:** il giocatore;

- **APPARECCHIO O CONGEGNO:** il complesso di dispositivi destinati al gioco, comprensivo tra l'altro della struttura esterna, di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento delle monete, dei componenti, programmi e schede di gioco, di circuiti elettronici, nonché dei dispositivi di rilascio all'esterno di oggettistica;

- **ABILITA':** la capacità fisica, mentale o strategica richiesta all'utente per il conseguimento del risultato del gioco;

- **GIOCHI DA TAVOLO.** Si intendono per giochi da tavolo quelli tipo risiko, monopoli, scacchi, dama, ecc.;

SUPERFICIE UTILE DEL LOCALE: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi ecc.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. A norma dell'art. 19 punto 8 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e dell'art. 86 dl tulp, approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e succ. modif. ed integraz. nonché del relativo regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all'intrattenimento di persone mediante giochi leciti.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, le forme di intrattenimento:

a) - esercitate su area pubblica;

b) - nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo;

c) - non rientranti comunque nel campo di applicazione dell'art. 86 del tulp.

Art. 4

Caratteristiche dei locali

1. - I locali adibiti a sala giochi devono avere una destinazione d'uso compatibile, devono possedere i requisiti richiesti dal P.R.G., dal Regolamento edilizio, dal Regolamento di Igiene Pubblica, e devono rispettare i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

- Provincia di Vicenza -

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241

E-mail:comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it

<http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001 (2000)
TQ-1001-05

Ente con sistema di gestione per
la qualità certificato

2. - I locali devono rispondere ai criteri di sorvegliabilità previsti dalle normativa vigente;
- 3.- I locali devono rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l'accessibilità;
4. – E' consentita la somministrazione di alimenti e bevande sempreché la superficie utilizzata per l'intrattenimento e svago, sia pari ad almeno i tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi. La somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attività di intrattenimento e svago.
- 5.- Le attività di somministrazione di alimenti e bevande non sono trasferibili in locali diversi da quelli dichiarati dall'esercente nella domanda di autorizzazione.
6. – Nelle sale giochi è ammessa l'attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici nel rispetto della normativa che disciplina la materia;
7. – Ai fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, l'Amministrazione Comunale potrà imporre all'interessato in ogni momento:
 - a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali avvalendosi eventualmente anche del supporto del S.I.A.N e/o S.I.S.P. dell'ULSS territorialmente competente ;
 - b) – l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
 - c) – l'adozione di particolari limiti massimi di clienti e d'età per l'accesso ai giochi;
 - d) – la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;
 - e) - l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
 - f) – l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
 - g) – altre prescrizioni sulla base delle vigenti normative o qualora se ne ravvisi la necessità.

Art. 5

Caratteristiche e requisiti dei giochi

1. – I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.
2. – In tutte le sale da gioco e negli altri esercizi, compresi gli oratori parrocchiali, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello dell'orario.
3. – Nella tabella di cui al comma 2 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
4. – L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. e succ. modif. ed integraz., è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici e oratori parrocchiali, ovvero,



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

- Provincia di Vicenza -

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241

E-mail: comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it

<http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001 (2000)
TQ-1001-05

Ente con sistema di gestione per
la qualità certificato

limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art. 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

5. – L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

6. – Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o in vincite di valore superiore ai limiti fissati dal comma 6 dell'art. 110 tulps escluse le macchine vidimatici per i giochi gestiti dallo Stato.

7. – Si considerano apparecchi idonei per il gioco per i quali è consentita l'installazione:

A) – quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiore al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.

B) - quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa.

C) – quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad 1 euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore e venti volte il costo della partita;

D). – quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita non può essere superiore a 1 euro.

E) – quelli muniti di un univoco codice identificativo ed accompagnati dalla scheda esplicativa e dal registro delle manutenzioni straordinarie;

F) – quelli dotati di misure che ne blocchino il funzionamento in caso di manomissione, rendendone evidente a chiunque la manomissione stessa, anche solo tentata;



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

- Provincia di Vicenza -

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241

E-mail:comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it

http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/



Dasa-Rägister

EN ISO 9001 (2000)
TQ-1001-05

Ente con sistema di gestione per
la qualità certificato

G) – quelli muniti di dispositivi che ne garantiscono l'immodificabilità delle caratteristiche tecniche, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi;

8.- Gli apparecchi devono essere aperti a cura del titolare dell'esercizio, a richiesta degli Agenti ed Ufficiali di Pubblica Sicurezza, al fine di effettuare i necessari controlli;

9. - I beni anzidetti non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie e non debbono realizzare alcun fine di lucro.

10. – E' consentita l'installazione di apparecchi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, quali Internet, utilizzabili anche come strumenti di gioco, purché autorizzati ai sensi del d.lgs. 17 marzo 1995 n. 103, con le modalità previste dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/2000.

11. - I locali di cui al precedente punto 10, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) – destinazione d'uso compatibile;

b) – possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica;

c) – adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature alle vigenti norme.

Art. 6 Esercizi autorizzabili

1. - L'apertura di nuove sale giochi l'ampliamento strutturale ed il trasferimento di sede sono soggetti alla licenza del Dirigente del Comune ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 1^a punto 8 del d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 e dell'art. 107 del d.lgs n. 267/2000, regolata dal tulp, approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773 e succ. modif. ed integraz., nonché del relativo regolamento di esecuzione.

2.- L'apertura di nuove sale giochi e trasferimento di sede, devono osservare le distanze sotto indicate:

a) - distanza dalle scuole, luoghi di culto, ospedali, luoghi destinati stabilmente all'accoglienza per finalità educative o socio- assistenziali, impianti sportivi, caserme, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, case di riposo, dagli altri luoghi sensibili e strutture protette in genere, dovrà essere non inferiore a **metri 200** seguendo il corso pedonale in base al codice della strada;

b) - distanza da altro esercizio similare dovrà essere non inferiore a **metri 800** seguendo il corso pedonale in base al codice della strada.

3. – Requisiti per il rilascio della licenza di sale giochi:

a) – il possesso dei requisiti morali previsti dal tulp o in caso di società, da parte di tutti i soci delle società di persone o degli amministratori delle società di capitali;

b) – nei confronti delle stesse persone indicate alla precedente lettera a), non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575, (antimafia);



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

- Provincia di Vicenza -

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241

E-mail:comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it

<http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001 (2000)
TQ-1001-05

Ente con sistema di gestione per
la qualità certificato

- c) – la sussistenza dei requisiti igienico sanitari dei locali;
 - d) – la rispondenza dei criteri di sorvegliabilità ai sensi delle normative vigenti;
 - e) – il parere favorevole rilasciato dall'U.T.C. Servizi urbanistica - edilizia privata;
 - f) – il parere favorevole del Comando Polizia Locale ;
4. – il provvedimento di rilascio della licenza di sala giochi, ai sensi del comma 4[^] dell'art. 19 del D.P.R. 616/1977, è adottato previa comunicazione al Prefetto ed è sospeso, annullato o evocato per motivata richiesta dello stesso.
5. – L'accertamento delle distanze di cui alle lettere a) – b) del comma 2[^], è affidato al Comando Polizia Locale e deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice della strada.

Art. 7

Modalità di presentazione delle domande

1. - Il richiedente una nuova licenza di sala giochi, l'ampliamento strutturale ed il trasferimento di sede dell'attività già esistente, deve presentare apposita domanda in bollo con indicato:

- a) – generalità e codice fiscale del chiederente;
- b) – in caso di società o di associazione volontaria, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, codice fiscale e/o partita iva, data ed estremi dell'atto costitutivo;
- c) – dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi;
- d) – dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica ed igienico sanitaria;
- e) – descrizione dell'insegna,
- f) – numero ed il tipo di apparecchi da installare;
- g) – ubicazione ed il titolo di disponibilità dei locali;
- h) dichiarazione relativa alla capienza delle persone;

2. – In caso di accoglimento della domanda, l'interessato entro il termine di 90 (novanta) giorni, dovrà inoltrare la seguente ulteriore documentazione integrativa ovvero, ove consentito, da dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni di cui al T.U. in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 445/2000:

- a) - pianta planimetrica di localizzazione dell'immobile o dell'area con indicato il foglio ed il mappale e con l'individuazione della superficie destinata all'attività di sala giochi – biliardo, dei relativi servizi igienici e di quella destinata a parcheggio e/o con l'indicazione dei parcheggi presenti nelle vicinanze. Tale planimetria deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato e deve essere accompagnata da una relazione tecnica dei locali, indicante strutture e materiale utilizzati, impianti tecnologici, elettrici e di illuminazione di sicurezza, impianto generale di terra, impianto di climatizzazione e di ricambio aria, sistema di vie di uscita di sicurezza, mezzi antincendio, sistema di insonorizzazione e dalla dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alle norme di sicurezza vigenti.;



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

- Provincia di Vicenza -

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241

E-mail:comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it

<http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001 (2000)
TQ-1001-05

Ente con sistema di gestione per
la qualità certificato

- b) - relazione specifica sul traffico indotto e sulla dotazione di parcheggi;
 - c) -relazione specifica sul rispetto della normativa in materia di sicurezza degli impianti elettrici e prevenzione incendi;
 - d) – elenco completo e regolamento dei giochi installati;
 - e) – nulla osta dell'Amministrazione Finanziaria;
 - f) – dichiarazione di disponibilità dei locali per la specifica attività di sala giochi;
 - g) – copia della dichiarazione di inizio attività presentata alla S.I.A.E.;
 - h) – elenco degli apparecchi da installare, con relativi regolamenti di gioco in lingua italiana e fotografie/depliant illustrativi;
 - i) – dichiarazione con la quale si attesta che il locale ha una capienza inferiore a 100 posti e non è quindi soggetto alle norme di prevenzione incendi;
 - l) – nel caso di capienza superiore a 100 posti, dichiarazione degli estremi, la data di rilascio del certificato di Prevenzione Incendi nonché la data di scadenza della sua validità;
 - m) – una marca da bollo da applicare sulla licenza;
 - n) – ulteriore documentazione che l'ufficio comunale competente ritiene opportuno necessariamente richiedere ai fini dell'eventuale rilascio della licenza di P.S.
 - o) – destinazione d'uso del locale, desumibile dal certificato di agibilità rilasciato dall'U.T.C.;
 - p) – dichiarazione di essere a conoscenza che l'utilizzo della sala giochi – biliardo per manifestazioni con presenza di pubblico s strutture, tali da provocare contatti accidentali (tornei, etc), dovrà essere autorizzato per le condizioni di sicurezza dei locali di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s.;
3. – Contestualmente alla domanda per l'esercizio dell'attività devono essere presentate tutte le domande di autorizzazione, concessione, nulla osta, denuncie di inizio attività o altro atto, comunque denominato, idoneo all'attivazione dei procedimenti amministrativi relativi alla attività richiesta.
4. – La domanda di rilascio della licenza si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro 60 giorni dalla presentazione al protocollo generale del Comune.

Art. 8

Nomina rappresentante

1. – Le licenze rilasciate ai sensi del tulp sono personali e possono, comunque, essere condotte per mezzo di rappresentante ai sensi degli artt. 8 e 93 del tulp medesimo.



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

- Provincia di Vicenza -

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241

E-mail:comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it

<http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001 (2000)
TQ-1001-05

Ente con sistema di gestione per
la qualità certificato

2. – Il titolare richiedente in possesso della licenza può, con comunicazione scritta al Comune, nominare un rappresentante; questi deve dare il proprio assenso e deve essere in possesso dei requisiti soggettivi come il titolare. Detti requisiti saranno accertati d'ufficio, Il nominativo del rappresentante sarà annotato sul titolo di polizia.

Art. 9

Domande concorrenti

1. – Per domande concorrenti si intendono le richieste presentate da soggetti diversi che intendono esercitare la medesima attività negli stessi locali.

2. – In caso di domande concorrenti, la priorità, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione al protocollo generale del Comune.

Art. 10

Trasferimento di sede

1. – La domanda per il trasferimento di sede è, a tutti gli effetti, equivalente a quella di nuova apertura, segue lo stesso iter procedurale e applicano le disposizioni previste dal presente regolamento.

2. - Qualora il trasferimento sia dovuto a sopravvenuta comprovata causa di forza maggiore, la licenza sentiti i competenti uffici comunale, potrà essere rilasciata per un periodo transitorio anche in parziale deroga di quanto previsto al primo comma:

3. – Si considerano al fine del precedente comma 2, cause di forza maggiore:

a) – lo sfratto giudiziario esecutivo dichiarato per motivi non imputabili a responsabilità del titolare;

b) – la sopravvenuta inagibilità dei locali;

c) - sopravvenute esigenze in materia igienico sanitaria, di viabilità e traffico.

Art. 11

Durata della licenza

La licenza ai sensi dell'art. 2 comma 1° lettera a) introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311, ha validità permanente ed è sempre revocabile e/o sospendibile in qualsiasi momento, per abuso da parte del titolare, per motivi di ordine e sicurezza pubblica a norma dell'art. 10 del T.U.L.P.S. e per inosservanza delle prescrizioni impartite, e qualora se ne ravvisi la necessità.-

In caso di scadenza del titolo, di cessazione dell'attività o qualora il titolare non intenda più proseguire l'esercizio di cui sopra, dovrà restituire tempestivamente l'originale della presente licenza a questo Ufficio.-

Art. 12

Subingresso



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

- Provincia di Vicenza -

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241

E-mail:comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it

<http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001 (2000)
TQ-1001-05

Ente con sistema di gestione per
la qualità certificato

1. – Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda può avvenire per atto tra vivi o causa di morte del titolare, comporta il rilascio di una nuova della licenza

2. – Il rilascio della nuova licenza di cui al comma 1, deve avvenire con le modalità previste dall'art. 7 del presente regolamento.

3. – Nel caso di trasferimento per atto tra vivi, il subentrante per poter ottenere la licenza di P.S., deve presentare domanda in bollo al Sindaco entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento dell'Azienda, secondo le modalità di cui all'art. 7 e allegando:

- a) – contratto di cessione dell'Azienda, registrato nei modi di legge;
- b) – dichiarazione di rinuncia della licenza da parte dl precedente titolare;
- c) – originale della licenza.

4. - Nel caso di trasferimento per causa di morte il subentrante, deve presentare domanda in bollo al sindaco entro 60 giorni dalla data di decesso del dante causa, secondo le modalità di cui all'art. 7 allegando:

- a) – certificato di morte del precedente titolare;
- b) – documentazione comprovante l'attribuzione della qualità di erede e dichiarazione di rinuncia da parte di altri eredi;
- c) – ricevute rilasciate dall'Ufficio Registro comprovanti la presentazione della dichiarazione di cui al D.P.R. 26.10.1972 n. 637 ed il versamento dell'imposta di successione, se ed in quanto dovuta;
- d) – originale della licenza.

5. – Decorsi 365 giorni dalla data di morte del precedente titolare senza aver presentato la domanda, gli eredi decadono dal diritto di ottenere la licenza e di riprendere l'attività.

6.- Il termine di cui al comma 5 del presente articolo può essere prorogato dal dirigente dell'Ufficio competente, prima della scadenza qualora l'interessato dimostri, documentandolo, che il ritardo non è imputabile allo stesso.

7. – In caso di subingresso per atto tra vivi, il subentrante può iniziare l'attività purché in possesso dei requisiti e di quanto stabilito dal presente regolamento, fino all'ottenimento della dovuta licenza di P.S.

Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in form societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte.

Art. 13

Obblighi del titolare

1. – Il titolare della sala giochi deve adempiere ai seguenti obblighi:



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

- Provincia di Vicenza -

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241

E-mail: comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it

<http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001 (2000)
TQ-1001-05

Ente con sistema di gestione per
la qualità certificato

- a) – comunicare per iscritto, all'ufficio competente, entro 60 giorni dalla data di rilascio della licenza, l'inizio dell'attività;
- b) – esporre fuori dall'esercizio l'insegna con la scritta "SALA GIOCHI"
- c) – tenere esposti all'interno dell'esercizio in luogo ben visibile al pubblico, il regolamento, il prezzo di ciascun gioco, l'età minima di utilizzo dei giochi e la tabella dei giochi proibiti vidimata dal Comune, contestualmente al rilascio della licenza di esercizio;
- d) – esporre all'esterno dell'esercizio, in modo ben visibile, un cartello con indicato l'orario di apertura e di chiusura della sala giochi;
- e) - a norma di quanto indicato all'art. 5 del presente Regolamento, aprire gli apparecchi di trattenimento e da gioco a richiesta degli Agenti di Pubblica Sicurezza, per le ispezioni ed i controlli necessari;
- f) – collocare gli apparecchi da gioco e trattenimento in modo da non arrecare intralcio.
- g) - esporre il cartello indicante il divieto di fumo ai sensi di legge;
- h) – porre in essere misure organizzative di vigilanza atte ad evitare che all'uscita del locale si creino disturbi; tali misure devono avere carattere attivo e comprendono ogni modalità di presidio, anche esterno, gestito direttamente dal titolare o da personale da esso delegato.

2. – Nell'attività di sala giochi dove viene eventualmente esercitata anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il titolare dovrà esporre, in modo ben visibile, un cartello dal quale si evinca che la somministrazione è effettuata esclusivamente a favore dei soli soggetti che usufruiscono della sala giochi.

Art. 14

Giochi in esercizi già autorizzati

1. – I giochi leciti possono essere installati negli esercizi come individuati nell'art. 5 comma 4^a nonché nelle agenzie di scommesse in possesso della licenza di cui all'art. 88 del t.u.l.p.s., nel limite massimo previsti dalla vigente normativa (Decreti interdirettoriali datati 27 ottobre 2003 G.U. n. 255 del 3.11.2003 e 18 gennaio 2007 G.U. n. 27 del 2.2.2007), dandone comunicazione al Comune e/o ottenuta la prescritta autorizzazione art. 86 t.u.l.p.s. se necessaria.-

3. – Il gioco delle carte è soggetto a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della l. 241/1990 e succ. modif. ed integraz., e non è considerato per il calcolo del limite massimo di giochi esercitati negli esercizi.

Art. 15

Provvedimenti repressivi

1. L'attività di sala giochi viene vietata:



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

- Provincia di Vicenza -

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241

E-mail: comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it

<http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001 (2000)
TQ-1001-05

Ente con sistema di gestione per
la qualità certificato

a) - all'interno del centro abitato come delimitato dalla Giunta Municipale, esclusa la parte ad ovest del tracciato della Super strada Pedemontana Veneta ed esclusa la fascia lungo la ex S.R. 246 e la S.R. 11,, esclusivamente lungo il fronte strada;**anche se l'accesso non e' direttamente sul fronte strada medesimo.**

b) nel centro storico come delimitato dal P.R.G.;

c) nelle zone residenziali;

d) - qualora i locali non posseggano i requisiti urbanistici/edilizi e/o igienico sanitari prescritti dalle norme vigenti. In tal caso l'amministrazione Comunale assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, l'automatica decadenza;

e) - per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, ivi comprese quelle inerenti il divieto di fumo;

f) - per grave violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi;

2. - L'attività di sala giochi viene revocata nei seguenti casi:

a) - qualora il titolare non attivi l'esercizio entro 90 giorni dalla data di rilascio della licenza anche nel caso di trasferimento di sede, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) - nei casi previsti dall'art. 110 del tulp;

c) - qualora si sospenda l'attività senza la prescritta autorizzazione per un periodo superiore a 6 mesi;

d) - per chiusura dell'esercizio, senza preventiva comunicazione, per un periodo superiore a 30 giorni;

e) - qualora al titolare vengano a mancare in tutto o in parte i requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del tulp approvato con r.d. 773/1931;

f) - per motivi di ordine e incolumità pubblica;

g) - negli altri casi previsti dalle leggi vigenti.

3. - La licenza è sospesa, e può essere revocata in caso di recidiva, nei seguenti casi:

a) - nel caso di abuso del titolare ai sensi dell'art. 10 del tulp;

b) - per ripetuta inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento;

c) - per accertato superamento da parte dei competenti organi di controllo dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative;

d) - per modifica totale o parziale dell'esercizio dell'attività principale;



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

- Provincia di Vicenza -

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241

E-mail:comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it

<http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001 (2000)
TQ-1001-05

Ente con sistema di gestione per
la qualità certificato

e) – per sostituzione non autorizzata degli apparecchi da gioco.

4. – Se dall'esercizio dell'attività dovessero derivare problemi relativi all'ordine pubblico o intralcio al traffico veicolare e pedonale a causa dell'assembramento di persone o della presenza di autoveicoli o motoveicoli, o comunque disturbo della quiete pubblica, verrà disposta dal dirigente dell'Ufficio comunale competente, la sospensione della licenza per l'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a 3 mesi.

5. – In caso di recidiva alla violazione di cui al comma 4, è prevista la revoca della licenza con provvedimento motivato del Dirigente dell'ufficio comunale competente.

Art. 16

Età richiesta per fruire della sala giochi

1. – L'età minima per fruire della sala giochi è di **anni 18** relativamente agli apparecchi e congegni di cui al comma 6 dell'art. 110 tulp; è inoltre concessa l'entrata **ai minori** quando siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;

Art. 17

Sospensione volontaria dell'attività

1. – Il titolare può interrompere l'attività per un periodo massimo di 30 giorni senza l'obbligo di dare alcuna comunicazione al Comune;
2. – La sospensione dell'attività superiore a 30 giorni e fino a 90 giorni deve essere comunicata per iscritto;
3. – la sospensione per un periodo superiore a 90 giorni, la sospensione dovrà essere autorizzata, comprovando le ragioni di necessità o la causa di forza maggiore, fino ad un massimo di 365 giorni; trascorso tale periodo senza che l'esercizio venga riattivato dandone comunicazione scritta, la licenza sarà revocata.
4. – Il periodo di riposo per ferie, se superiore ai 30 giorni, dovrà essere comunicato per iscritto al Comune.

Art. 18

Sostituzione dei giochi

In caso di sostituzione di giochi leciti all'interno della sala, il titolare dovrà presentare la relativa D.I.A. in Comune con indicato le caratteristiche del nuovo apparecchio, accompagnata dalla nota Osta dell'Amministrazione Finanziaria e copia della dichiarazione di inizio attività presentata alla S.I.A.E. qualora dovuta e sempre nel rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento.

Art. 19



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

- Provincia di Vicenza -

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241

E-mail:comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it

http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/



Dasa-Rägister

EN ISO 9001 (2000)
TQ-1001-05

Ente con sistema di gestione per
la qualità certificato

Orari

Le giornate e gli orari di apertura e chiusura delle sale giochi vengono fissati nel seguente modo

Tutti i giorni **dalle ore 15:00 alle ore 24:00**

Art. 20 Vigilanza e Sanzioni

1. – La vigilanza sul rispetto della normativa relativa al presente regolamento è di competenza delle forze dell'ordine.
2. – Il Dirigente del settore ordina la rimozione degli apparecchi non conformi a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.
3. – La violazione alle norme del presente Regolamento, sono punite con le sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dalla normativa vigente.

Art. 21 Norme Transitorie

1. – Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle attività già esistenti, mentre per le nuove domande di apertura nonché quelle giacenti ancora in corso d'istruttoria ed attualmente sospese con provvedimenti già notificati agli interessati a mezzo raccomandata a.r., saranno esaminate secondo quanto disposto del presente regolamento una volta entrato in vigore.

2. – Le sale giochi dovranno adeguarsi alla vigente normativa sul fumo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 22 Norme finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamenti in materia.

C:\Documents and Settings\utente\Documenti\Pubblici esercizi\regolamentosalgiochi.doc

Elenco Domande in ordine cronologico di presentazione:

data presentazione	richiedente	via
11.09.2008	Lucariello Rosetta	viale vittoria (edificio dopo



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

- Provincia di Vicenza -

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241

E-mail:comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it

<http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001 (2000)
TQ-1001-05

Ente con sistema di gestione per
la qualità certificato

negozio scarpe s.lle meggiolaro)

15.09.2008	Fracasso Giuseppe	Corso Matteotti 34 (di fronte libreria-peruffo)
12.10.2008	Tregnago Francesco	Via L. Da Vinci (edificio Cemar)
19.08.2009	Grifo Giochi Arzignano	P. carli 7 (dopo Bar Carli nel sen so di marcia edificio a destra allo Stop)
18.09.2009	Lovato Claudio	Via ma scagni 12 (trattoria cavallino Bianco)
15.12.2009	Portoghese Valeria	Viale europa angolo via del Lavoro. Edificio blu
15.01.2010	QERIMI ERION	Viale milano 42(Sopra pizzeria la Vecchia trave)
18.01.2010	PETROVIC DRAGANA	p. Fraccon 33 (dopo barbieri Golin verso piazza carli a destra ultimo edificio)
12.03.2010	BULL GAMES srl	Via del lavoro ang. Via carpane edificio Blu
17.03.2010	Giuriato Moreno	Via L Da Vinci 15 (stesso stabile edicola di via L. da Vinci)
22.04.2010	HaPPY LAND SRL	Viale Trieste(Stabile di Fonte zarantonello Viaggi)



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

- **Provincia di Vicenza** -

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241

E-mail: comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it

<http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001 (2000)
TQ-1001-05

Ente con sistema di gestione per
la qualità certificato